

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 18 maggio 2017, n. 24598

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 5 ottobre 2015 la Corte di Appello di L'Aquila ha confermato la sentenza del 17 aprile 2012 del Tribunale di Teramo sezione distaccata di Atri, in forza della quale D.F.F. era stato condannato alla pena di mesi tre di reclusione per il reato di cui agli artt. 110 e 527 cod. pen., in concorso con prostituta straniera.
2. Avverso il predetto provvedimento l'imputato ha proposto ricorso per cassazione con unico articolato motivo.
 - 2.1. Il ricorrente ha complessivamente contestato la ricostruzione dei fatti siccome contestati, non essendo stato provato il grado di percettibilità degli atti compiuti nell'autovettura ed ancora prima il fatto che gli imputati si trovavano sulla pubblica via. Era altresì negata la sussistenza dell'elemento soggettivo.
3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell'annullamento senza rinvio perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Considerato in diritto

4. La sentenza impugnata va annullata senza rinvio, in quanto il fatto non è più previsto dalla legge come reato.
 - 4.1. Al riguardo, l'art. 527 cod. pen., nel testo infine novellato dall'art. 2, comma 1, lett. a) e lett. b) del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, prevede infatti che chiunque, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti osceni è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 5.000 a Euro 30.000, applicandosi invece la pena della reclusione da quattro mesi a quattro anni e sei mesi se il fatto è commesso all'interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori e se da ciò deriva il pericolo che essi vi assistano.
A seguito della novella di depenalizzazione, pertanto, rimane come reato, punibile con la reclusione, l'atto osceno "commesso all'interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori", se da ciò deriva il pericolo che essi vi assistano.
 - 4.2. In specie è stato dato conto che il ricorrente era impegnato, in ora notturna, in coito orale con una prostituta a bordo della propria autovettura e sulla pubblica via. Ma non vi è alcuna specificazione in ordine al fatto che l'episodio si sia svolto nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori.
A nulla rilevano, quindi, le modalità dell'episodio, nell'oggettiva carenza degli altri elementi della fattispecie penalmente incriminatrice.
Atteso ciò, ed ai sensi dell'art. 8 del medesimo decreto legislativo, le disposizioni di quest'ultimo, che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative, si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili (caso nel quale provvederà il giudice dell'esecuzione alla revoca della sentenza o del decreto).
 - 4.3. La sentenza va quindi annullata senza rinvio perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, con trasmissione infine degli atti al Prefetto di Teramo.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, con trasmissione degli atti al Prefetto di Teramo.